



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 9/2020 SI (piano del consumatore)

Il giudice designato, dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

a scioglimento della riserva assunta in data 11 febbraio 2021;

letto il ricorso depositato dai sig.ri Carmine Turano e Francesca Russo al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore redatta nel suo interesse dal gestore della crisi nominato dal Tribunale;

ribadita la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del luogo di residenza dei ricorrenti;

premesso che la proposta di piano deposito prevede il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati ed il pagamento nella misura del 20 % dei restanti creditori chirografari, in un arco temporale complessivo di poco più di 9 anni, attraverso il pagamento di 112 rate mensili;

che la proposta non contempla le spese della procedura esecutiva sull'immobile di proprietà dei ricorrenti, poiché il creditore precedente Banca Intesa San Paolo nulla ha precisato circa l'anticipazione delle spese in ordine alla procedura esecutiva, ragion per cui una volta liquidate esse rimarranno a suo carico (e rilevato inoltre che il creditore attraverso il piano verrà comunque soddisfatto per l'intero);

dato atto che:

- Che ricorrono le astratte condizioni di ammissibilità della procedura, in quanto il ricorrente può qualificarsi come "consumatore" e non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 7 co 2 l. 3/2012;
- Che sussiste una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 l. 3/2012);
- Che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;



- Che nessuno dei creditori inseriti nel piano ha avanzato contestazioni in punto di convenienza o fattibilità di esso ;
- Che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: nel caso di specie, lo stato di sovraindebitamento deriva dallo stato di disoccupazione in cui si è trovato il sig. Turano dall'anno 2013 al 2016, circostanza che gli ha impedito di onorare gli impegni finanziari regolarmente assunti in base al proprio reddito. Risulta infatti che i debiti derivano dall'acquisto dell'abitazione principale (mutuo fondiario acceso il 10.2.2011 con Banco di Napoli S.p.A. dell'importo di € 70.000,00; da un prestito personale acceso con per l'importo di € 22.409,00 presso la Agos Ducato S.p.A. da restituire in 120 rate mensili al fine di potere effettuare alcuni lavori di ristrutturazione e per potere provvedere alle spese del matrimonio della figlia e ad un altro piccolo finanziamento ottenuto da Agos Ducato S.p.A. una linea di credito revolving (pratica n. 046337755) per l'importo di € 5.100,00). Dall'esame della documentazione in atti il gestore ha potuto verificare che sino al 2013 i pagamenti dei debiti contratti sono stati onorati regolarmente
- che il piano prospettato appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto anche che i ricorrenti, ad eccezione dell'abitazione principale, risultano essere titolari solo di due autoveicoli di modesto valore; la vendita dell'immobile principale, inoltre, considerata la stasi del mercato immobiliare e la circostanza che in sede di esecuzione il valore degli immobili viene abbattuto di almeno il 30% - 40%, non appare in grado di soddisfare appieno il creditore fondiario il quale, invece, attraverso il piano verrebbe integralmente soddisfatto.
- che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;
- che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari può dirsi non irrisoria, anche sulla base delle linee guida in materia di sovraindebitamento varate dall'ufficio, così come ragionevole può dirsi la durata degli obblighi derivanti dal piano (inferiore ai dieci anni), alla luce dell'ammontare dell'esposizione debitoria e delle condizioni economiche complessive del ricorrente;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano, per come redatto nell'integrazione pervenuta in data del 13.10.2020;



PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Carmine Turano e Francesca Russo e dispone che lo stesso decorra dalla data dell'omologa,
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore della ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 23.01.2022

Il giudice

dott.ssa Mariarosaria Savaglio

